

Sistemi di calcolo della pensione

La legge n. 335/1995 prevede **tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni** in relazione alla consistenza della posizione assicurativa esistente al **31 dicembre 1995**:

- 1) retributivo;
- 2) contributivo;
- 3) misto.

I sistemi indicati sono diretti a determinati assicurati in base alla **anzianità contributiva** vantata alla data del **31 dicembre 1995** (art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995); v., al riguardo, la **tabella sottoriportata**.

Contributi utili al raggiungimento del requisito di 18 anni di anzianità contributiva

Sono utili per raggiungere il requisito dei 18 anni: i **contributi esteri**, mediante cumulo con quelli italiani (Inps, circ. n. 123/1996); la **maggiorazione dell'anzianità contributiva per sordomuti, per ciechi e lavoratori con invalidità superiore al 74%** (Inps, msg. n. 405/2003).

□ Pensione retributiva lavoratori dipendenti

Criterio generale

Nel sistema di **calcolo «retributivo»** si considerano i seguenti elementi:

- l'**anzianità contributiva**, cioè il numero degli anni e delle settimane di contribuzione in possesso dell'assicurato, espressa in percentuale (2% per ogni anno fino al tetto pensionabile, e poi percentuali inferiori in relazione agli sca-

glioni di reddito pensionabile, con il limite massimo dell'80% con 40 anni di contributi secondo l'ordinamento previdenziale dell'Inps);
- la **retribuzione annua pensionabile**;
- l'**aliquota di rendimento**.

La pensione è in pratica il risultato del prodotto dei predetti elementi di calcolo i cui singoli elementi sono approfonditi nei paragrafi successivi:

Retribuzione annua pensionabile

La retribuzione pensionabile è calcolata oggi tenendo conto della seguente suddivisione in due quote:

- **quota A** con riferimento alle anzianità contributive **maturate fino al 31 dicembre 1992**;
- **quota B** per le anzianità contributive riferite a **periodi successivi al 31 dicembre 1992**.

In pratica bisogna considerare quanto segue:

- 1) quando il lavoratore dipendente privato ha meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, la retribuzione annua pensionabile va determinata prendendo in considerazione i **5 anni utili (260 settimane)** anteriori alla decorrenza della pensione, incrementati dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione;
- 2) quando, invece, il lavoratore dipendente possiede **15 o più anni di contributi al 31 dicembre 1992**, la retribuzione annua pensionabile si determina sulla base degli **ultimi 10 anni (520 settimane)** di contribuzione precedenti la decor-

Sistema di calcolo	Destinatari
Retributivo	Lavoratori in possesso, al 31.12.1995, di almeno 18 anni di anzianità contributiva
Contributivo	Neoassunti dall'1.1.1996, privi di contributi riferiti a periodo precedente l'1.1.1996
Misto	A favore di quei lavoratori che al 31.12.1995 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni ; per questi contributi si ha la liquidazione della quota di pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31.12.1995, mentre per i contributi successivi al 31.12.1995 il calcolo sarà contributivo.

Tabella 1 - Riepilogo schematico

Calcolo della pensione fino al 31.12.1992:



Retribuzione pensionabile sulla base delle retribuzioni degli ultimi 5 anni

Calcolo della pensione dall'1.1.1993

Lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31.12.1992



Retribuzione pensionabile in base agli ultimi 10 anni precedenti la decorrenza della pensione

Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1992



Retribuzione pensionabile in base agli ultimi 5 anni (260 settimane) aumentati delle settimane di contributi versati o accreditati nel periodo 1.1.1993 fino al mese precedente la decorrenza della pensione

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1992



La retribuzione pensionabile è quella riferita alla media delle retribuzioni imponibili dell'intero arco lavorativo

renza della pensione. L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile è stato attuato con gradualità e i 10 anni (520 settimane) sono stati raggiunti il 1° maggio 2001 a regime.

Retribuzione di riferimento

Una volta stabilito l'arco temporale di riferimento della retribuzione percepita dal lavoratore per il calcolo della retribuzione pensionabile, occorre individuare il **valore della retribuzione** stessa che è costituita da:

- 1) **retribuzione imponibile** ai fini contributivi indicata nel CUD e/o comunicata all'Inps tramite le **denunce contributive** del datore di lavoro;
- 2) **retribuzione media** corrispondente alla classe di contribuzione in vigore negli anni per i quali l'assicurato ha versato i **contributi volontari**;
- 3) **retribuzione figurativa** dei periodi non coperti da contribuzione;
- 4) retribuzione figurativa ad integrazione dei periodi caratterizzati da **retribuzione ridotta** del lavoratore.

La retribuzione pensionabile non è soggetta a **massimali** o a tetti massimi.

Sono **esclusi** dal computo delle retribuzioni pensionabili gli anni nei quali la retribuzione media pensionabile risulti inferiore del 20% (art. 1 Dlgs

n. 373/1993). L'esclusione del numero delle retribuzioni annue non potrà risultare superiore al 25% degli anni coperti da contribuzione.

Rivalutazione

La retribuzione pensionabile è soggetta a **rivalutazione annuale Istat** sulla base del seguente criterio:

- 1) le retribuzioni pensionabili relative alla **quota A** sono state determinate come prodotto dei coefficienti calcolati in base agli indici del costo della vita valevoli per la scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, accertati alla data del 31 dicembre 1997, mentre dal 1° gennaio 1998 in base all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat;
- 2) le retribuzioni pensionabili relative alla **quota B** sono rivalutate (art. 3 Dlgs n. 503/1992) in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, calcolato sempre dall'Istat.

Pluralità di contributi in diverse gestioni

Quando un assicurato possiede **contributi in varie gestioni** (ad es nella gestione dei lavoratori dipendenti e dei commercianti), il **calcolo**, dopo

Tabella 2

Aliquote di rendimento per i contributi maturati fino al 31 dicembre 1992 (quota A)	2%	Fino alla Prima fascia di retribuzione pensionabile: 42.364 euro per il 2010
	1,50%	Quota di retribuzione pensionabile superiore al tetto fino al 33% del tetto stesso
	1,25%	Quota eccedente, compresa tra il 34% e il 66% del tetto
	1%	Quota di retribuzione pensionabile eccedente il 66% del tetto pensionabile
Aliquote di rendimento per i contributi maturati dal 1° gennaio 1993 (quota B)	2%	Fino alla Prima fascia di retribuzione pensionabile: 42.364 euro per il 2010
	1,60%	Quota di retribuzione pensionabile superiore al tetto fino al 33% del tetto stesso
	1,35%	Quota superiore, compresa tra il 34% e il 66% del tetto pensionabile
	1,10%	Quota superiore, compresa tra il 67% e il 90%
	0,90%	Quota eccedente il 90% del tetto pensionabile

che l'Inps ha effettuato il **cumulo**, viene eseguito secondo le norme in vigore in **ciascuna gestione previdenziale**, in relazione ai contributi maturati in ogni gestione (art. 16 della legge n. 233 del 2 agosto 1990). Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione i contributi relativi a **più gestioni** si sommano ma la pensione (art. 16 legge n. 233/1990) viene liquidata in due quote distinte: quella dell'Ago con le relative regole e l'altra della gestione del lavoro autonomo.

Limite minimo di accredito

Dal 1° gennaio 1989 il **limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi** ai fini delle prestazioni previdenziali (art. 7, comma 1, legge n. 638/1983) è pari al **40% del trattamento minimo** di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. In caso di retribuzione settimanale inferiore a questo limite (valido anche per il **part time**) l'Inps provvede a **ridurre** proporzionalmente il **numero dei contributi** settimanali ai fini della pensione.

Anzianità contributiva

L'anzianità contributiva da considerare per il calcolo della pensione è **comprensiva di tutti i contributi versati o accreditati (riscatto, figurativi e volontari)** compresi quelli non utili ai fini del diritto della pensione di anzianità (es. malattia e disoccupazione) fino ad un **massimo di 40 anni di contribuzione** (pari a 2.080 settimane).

Aliquota di rendimento

Per ogni anno di lavoro soggetto a contribuzione si riconosce il **2% della retribuzione pensionabile**. Al di sopra di un determinato limite di retribuzione (tetto), che cambia annualmente, il rendimento annuo diminuisce. Si hanno rendimenti pensionistici diversi a seconda dei periodi di contribuzione presi in considerazione per il calcolo della pensione **quota A e quota B**: v. **tabella 2 soprariportata**.

Calcolo della pensione retributiva

Le procedure di calcolo della pensione mensile sono riassumibili come illustrato nello **schema riportato a pagina seguente** (per la nozione di retribuzione pensionabile v. Tabella 1).

□ Pensione contributiva lavoratori dipendenti

Destinatari

Il sistema di calcolo contributivo si ha nelle seguenti situazioni (legge n. 335/1995; Inps, circ. n. 180/1996):

- per i soggetti **neo assunti dal 1° gennaio 1996**, sprovvisti di contributi riferiti a periodi precedenti (calcolo esclusivamente contributivo);
- per i soggetti in possesso al **31 dicembre 1995 di meno di 18 anni di contributi** (sistema di calcolo misto: una quota di pensione liquidata con il calcolo «retributivo» relativamente ai contributi maturati fino al **31 dicembre 1995** e un'altra liquidata con il calcolo «contributivo» per i contributi acquisiti dal 1° gennaio 1996);
- per i soggetti con anzianità contributiva inferiore a **18 anni al 31 dicembre 1995** che esercitano l'opzione per il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini del calcolo dei 18 anni di contributi sono computati i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente, anche se appartenenti a gestioni assicurative diverse (ad esempio **dipendenti e autonomi**).

Sistema di calcolo

Gli elementi del sistema di calcolo contributivo sono (v. anche la **tabella riportata a pagina...**):

- il **montante contributivo** individuale;
- il **coefficiente di trasformazione** contenuto nella tabella A, allegata alla legge n. 335/1995, relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, come riveduti per le pensioni con decorrenza 1.1.2010 dalla legge n. 247/2007.

Procedure di calcolo della pensione retributiva

1° caso: Lavoratore con anzianità contributiva pari o sup. a 15 anni al 31.12.1992

QUOTA A

+

QUOTA B



Retrib. degli ultimi 5 anni diviso 260 settimane = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992 x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Retrib. degli ultimi 10 anni diviso 520 settimane = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993 fino alla decorrenza pensione x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Importo pensione

2° caso: Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1992

QUOTA A

+

QUOTA B



Retrib. degli ultimi 5 anni diviso 260 settimane = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992 x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Retrib. degli ultimi 5 anni (260 sett.) maggiorate del n. di settimane intercorrenti tra l'1.1.1993 e la decorrenza pensione diviso il n. delle settimane così determinate = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993 fino alla decorrenza pensione x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Importo pensione

3° caso: Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1992 e con meno di 18 anni al 31.12.1995

QUOTA A

+

QUOTA B

+

QUOTA C



Retrib. degli ultimi 5 anni diviso 260 settimane = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992 x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Retrib. degli ultimi 5 anni (260 sett.) maggiorate del n. di settimane intercorrenti tra l'1.1.1993 e la decorrenza pensione diviso il n. delle settimane così determinate = retrib. Sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 fino alla decorrenza pensione x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)



Pensione calcolata col sistema contributivo per l'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1996 fino alla decorrenza pensione



Importo pensione

4° caso: Lavoratore che inizia a lavorare dall'1.1.1993 con meno di 18 anni al 31.12.1995

Quota di pensione retributiva

Retrib. dell'intero arco lavorativo diviso il n. di settimane complessive = retrib. sett. Per il n. di settimane corrispondenti all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1995 x aliquota di rendimento (v. Tabella 2)

+

Quota pensione contributiva

Pensione calcolata col sistema contributivo per l'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1996 fino alla decorrenza pensione



Importo pensione

La **rivalutazione** della contribuzione viene effettuata, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione previsto.

Tetto pensionabile

L'art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo di retribuzione imponibile da utilizzare sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione delle pensioni con il sistema di calcolo «contributivo». Per il **2010** il massimale è pari a 92.147 euro.

Opzione per il sistema contributivo

Per i lavoratori che si trovino nelle situazioni indi-

cate poc'anzi al 31 dicembre 1995, devono possedere l'ulteriore **requisito di 15 anni di contributi di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo**.

Con l'opzione che è **irrevocabile** si applicano quindi le regole (requisiti di età e contributivi) previsti per il sistema contributivo e si terrà conto di tutta la contribuzione versata ai fini del calcolo del montante contributivo, compresa quella precedente all'1.1.1996.

La quota post 31.12.1995 è calcolata coi criteri illustrati per il sistema esclusivamente contributivo.

Per la prima quota (ante 1996) il calcolo è il seguente:

Montante contributivo	Coefficiente di trasformazione																				
Individuazione base imponibile contributiva corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, da riscatto, da ri-congiunzione, figurativa e volontaria) posseduta dall'assicurato in ciascun anno. L'imponibile di ogni anno va moltiplicato per l' aliquota di finanziamento del 33% . Si fa la sommatoria dell'ammontare dei contributi di ciascun anno così determinati, rivalutandoli annualmente sulla base del tasso di capitalizzazione .	Il coefficiente di trasformazione viene stabilito in relazione all'età dell'interessato alla data di decorrenza della pensione , a partire dall'età di 57 anni, fino a 65 anni di età (tabella «A», allegata alla legge n. 335/1995). Per le pensioni contributive liquidate con 40 anni di contributi, si assume come coefficiente quello relativo ai 57 anni di età.																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Età</th> <th>Coefficiente trasformazione dall'1.1.2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>57</td><td>4,419%</td></tr> <tr><td>58</td><td>4,538</td></tr> <tr><td>59</td><td>4,664</td></tr> <tr><td>60</td><td>4,798</td></tr> <tr><td>61</td><td>4,940</td></tr> <tr><td>62</td><td>5,093</td></tr> <tr><td>63</td><td>5,257</td></tr> <tr><td>64</td><td>5,432</td></tr> <tr><td>65</td><td>5,620</td></tr> </tbody> </table>	Età	Coefficiente trasformazione dall'1.1.2010	57	4,419%	58	4,538	59	4,664	60	4,798	61	4,940	62	5,093	63	5,257	64	5,432	65	5,620
Età	Coefficiente trasformazione dall'1.1.2010																				
57	4,419%																				
58	4,538																				
59	4,664																				
60	4,798																				
61	4,940																				
62	5,093																				
63	5,257																				
64	5,432																				
65	5,620																				
	Prodotto																				
Importo lordo annuo della pensione																					

- individuazione della **base imponibile** annua nel periodo di riferimento costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva anteriori al 31.12.1995, nel limite massimo di dieci annualità (**520 settimane**), entro il limite del massimale pensionistico;

- determinazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva in vigore nell'anno interessato;

- calcolo del **montante contributivo** fino al 31.12.1995 mediante la rivalutazione dell'ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31.12.1995 utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione;

- determinazione dell'**anzianità contributiva** complessiva maturata dall'inizio dell'assicurazione fino al 31.12.1995;

- calcolo del montante al 31.12.1995 mediante la moltiplicazione del montante medio annuo per l'anzianità contributiva complessiva. L'importo ottenuto rappresenta la quota di montante contributivo individuale per i periodi maturati fino al 31.12.1995 da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.

☐ **Lavoratori part time**

Ferma restando la parificazione tra lavoratori a tempo pieno e part time per quanto riguarda la **maturazione del diritto**, ciò che cambia è la **riduzione proporzionale dell'anzianità contributiva** relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 863/1984), compresi i rapporti **trasformati** in part time prima di tale data (Corte cost., sent. n. 202/1999).

Calcolo anzianità contributiva

Di seguito le fasi di calcolo:

- determinare il **numero delle ore retribuite in ciascun anno** solare per lavoro a tempo parziale (nell'anno di decorrenza della pensione o del supplemento di pensione il computo proporzionale va effettuato limitatamente ai periodi di lavoro part time compresi tra l'inizio dell'anno solare considerato e la data di decorrenza della prestazione);

- dividere il numero delle ore retribuite in ciascun anno solare per lavoro a tempo parziale per il **numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale** previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno;

- il totale (eventualmente arrotondato all'unità superiore) risultante rappresenta il numero delle **settimane di contribuzione attribuibili** per i periodi di lavoro a tempo parziale.

Retribuzione pensionabile

I periodi part time incidono nel computo della

retribuzione pensionabile quando gli stessi devono essere presi in considerazione nell'ambito delle settimane utili (5, 10 o più) a seconda della quota di pensione applicabile.

La somma delle retribuzioni percepite per i periodi part time si divide per il numero delle settimane di contributi riconosciuti.

☐ **Integrazione al minimo**

La legge n. 335/1995 ha **soppresso** l'istituto dell'**integrazione al minimo** per le pensioni liquidate **esclusivamente con il sistema contributivo**.

Le norme sul trattamento minimo continuano ad applicarsi sia per le pensioni liquidate interamente con il **sistema di calcolo «retributivo»**, sia per il **sistema misto** per la parte relativa ai periodi fino all'1.1.1996.

Con tale istituto la legge ammette la possibilità di integrare fino al limite del trattamento minimo mensile di pensione pari a **460,97 euro per il 2010 e a 467,63 euro per il 2011 (Inps, circ. n. 167/2010)**, i trattamenti pensionistici dal cui calcolo derivi un importo inferiore al predetto minimo.

Campo di applicazione

L'integrazione al trattamento minimo delle **pensioni a carico dell'Ago** per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti **dei lavoratori dipendenti**, delle **gestioni sostitutive ed esclusive** della medesima, nonché delle **gestioni previdenziali autonome** per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, **non spetta** ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, **redditi propri** assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo **superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo** del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, **redditi propri** per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero **redditi cumulati con quelli del coniuge** per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Limiti di reddito

L'integrazione al minimo spetta:

1) **interamente** per redditi inferiori a 6.076,59 euro (per il 2011);

2) **parzialmente** a seconda dell'importo della pensione alle persone non coniugate oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri, assoggettabili all'Irpef, per un importo inferiore a 11.985,22 euro annui (pari al

doppio dell'importo annuo della pensione minima Inps, per l'anno 2010); per il 2011 il limite è di 12.153,18 euro (Inps, circ. 167/2010);

3) **interamente** in presenza di redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a 18.229,77 euro (17.977,83 euro annui per il 2010), per pensioni con decorrenza successiva al 1994;

4) **parzialmente** a seconda dell'importo della pensione alle persone coniugate che posseggano redditi propri, assoggettabili all'Irpef, da euro 18.229,77 fino a 24.306,36 per il 2011 (nel 2010 da 17.977,83 fino a 23.970,44), per pensioni con decorrenza successiva al 1994.

Per ottenere il trattamento minimo non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).

Sono **esclusi** dal calcolo:

- i **redditi esenti** da **Irpef** (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili ecc.);
- i **trattamenti di fine rapporto** e le relative anticipazioni;
- il **reddito della casa** di proprietà in cui si abita;
- gli **arretrati** sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della **pensione da integrare al minimo**.

□ **Perequazione automatica**

I trattamenti **pensionistici diretti** (vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.) e **indiretti e ai superstiti**, appartenenti sia al settore privato che ad altri settori) ad ogni inizio di anno vengono rivalutati per l'applicazione della cosiddetta «perequazione automatica», facendo cioè incidere il **costo della vita** per evitare che le pensioni subiscano una perdita di valore.

Con provvedimento ministeriale è previsto l'adeguamento dei trattamenti di pensione in due fasi:

1) la determinazione della percentuale di aumento in via revisionale per permettere il ricalcolo dei trattamenti stessi;

2) la fissazione del dato definitivo nel corso dell'anno successivo con applicazione dei relativi conguagli.

L'incremento a titolo di perequazione comporta effetti su una serie di trattamenti quali ad esempio:

- il **minimo di pensione**;
- la **pensione e l'assegno sociale**;
- il limite di reddito personale coniugale per conservare il trattamento minimo;
- l'importo della retribuzione settimanale **minima** per ottenere l'**accredito della pensione**.

Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica va effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato (art. 34 legge n. 448/1998).

Il Ministero dell'economia, con decreto del 19

novembre 2010, ha fissato in via definitiva la variazione percentuale dello 0,7% della perequazione automatica delle pensioni per il 2009 con decorrenza 1° gennaio 2010.

Per il 2010 la variazione è invece stabilita in via previsionale in misura pari all'1,4% con decorrenza 1° gennaio 2011, salvo conguaglio con la percentuale che sarà determinata nel 2011.

Dall'anno **2011**, la percentuale di aumento delle pensioni per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce (anziché nella due fasce previste dalla legge n. 127/2007, come di seguito indicato (Inps, circ. n. 167/2010):

aumento dell'1,4%	fino a euro 1.382,91
aumento dell'1,26%	oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
aumento dell'1,05%	oltre euro 2.304,85

□ **Importo aggiuntivo alla pensione**

La legge prevede l'erogazione di un importo aggiuntivo, in presenza di particolari **condizioni reddituali**, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo (art. 70 L. 388/2000).

L'importo è pari a **154,94 euro**.

Destinatari

Sono beneficiari **tutti i pensionati salvo** quelli che fruiscono, tra l'altro, di una **pensione di invalidità civile** e quelle **supplementari**.

Requisiti

I beneficiari della somma aggiuntiva per il **2011** a seconda dell'entità del importo della pensione sono coloro che rientrano nei seguenti **limiti reddituali** (Inps, circ. n. 167/2010):

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2011 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato maggiore di euro **6.231,53**, nulla spetta al pensionato;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2011 è risultato minore o uguale a euro **6.231,53**, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2010 è risultato compreso tra euro **6.231,53** e **6.386,47** al pensionato spetta la differenza tra tale importo e l'importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

Da punto di vista reddituale l'importo aggiuntivo è stato attribuito se i redditi personali non superano l'importo di euro **9.114,89**.

Qualora il **pensionato è coniugato**, il limite di reddito cumulato previsto è di euro **18.229,77** (non deve comunque essere superato il limite personale di euro **9.114,89**).

Per il 2010 i valori erano i seguenti:

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2010 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato maggiore di euro **6.147,55**, nulla spetta al pensionato;

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2010 è risultato minore o uguale a euro 6.147,55, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;

- se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2010 è risultato compreso tra euro 6.147,55 e **6.302,49** al pensionato spetta la differenza tra 6.302,49 e l'importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

Da punto di vista reddituale l'importo aggiuntivo è stato attribuito se i redditi personali non superano euro 8.988,92. Qualora il pensionato è **coniugato**, il limite di reddito cumulato previsto è di euro **17.977,83** (non deve comunque essere superato il limite personale di euro 8.988,92). Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono pertanto con quelle previste per l'integrazione al minimo (Inps, circ. n. 68/2001).

Pagamento

Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'Inps in sede di erogazione della **tredecimesima mensilità** ovvero, in assenza di tredecimesima, dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno

□ Incremento per soggetti disagiati

Dal 1° gennaio 2002 le **maggiorazioni sui trattamenti pensionistici sono aumentate**, in presenza di particolari requisiti di età e di reddito, fino a garantire un reddito personale minimo di euro 516,46 mensili, **per 13 mensilità** (art. 38 legge n. 448/2001).

Dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei predetti soggetti disagiati è concesso secondo i criteri stabiliti, fino a garantire un reddito proprio pari a **580 euro al mese** per tredici mensilità (art. 5, comma 5, legge n. 127/2007), rivalutabile e pari, per il **2011**, a 603,87 euro.

I limiti di reddito previsti sono i seguenti:

Anno	Limite di reddito personale	Limite di reddito coniugale
2010	7.766,33	13.116,22
2011	7.850,31	13.275,21

□ Supplemento di pensione

Quando il pensionato versa dei contributi per **un'attività successiva al pensionamento** può sorgere il diritto al supplemento di pensione.

I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, **a domanda**, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima.

I supplementi di pensione **decorrono** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti. Ai supplementi non si applicano le cosiddette **finestre di accesso** (art. 7 legge n. 155/1981).

Condizioni

I contributi versati o accreditati nell'Ago **successivamente** alla data di decorrenza della pensione danno diritto al supplemento a condizione che siano trascorsi **almeno 5 anni** dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In deroga a tale termine è data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione del supplemento dopo che siano trascorsi anche solo **2 anni dalla decorrenza** o dal precedente supplemento a condizione che sia stata **compiuta l'età pensionabile**.

Anche ai **lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti e agricoli) spetta il supplemento per i contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi **prima e dopo** la decorrenza della pensione nell'Ago, purché risulti compiuta l'età pensionabile.

Sistema contributivo

Per coloro che al 1° gennaio 2008 erano titolari di **pensione di vecchiaia contributiva** o per coloro che al 31 dicembre 2007 avevano maturato i requisiti richiesti per tale prestazione (57 anni di età, 5 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale) l'età pensionabile resta confermata in 57 anni di età e pertanto nei loro confronti è possibile la **liquidazione dei supplementi** di pensione tenendo conto della predetta età.

Negli altri casi l'età pensionabile cui fare riferimento per la liquidazione dei supplementi di pensione è quella prevista dalle nuove disposizioni, e cioè 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini (Inps, msg. n. 14701/2008).

Gestione separata Inps

I titolari di pensione a carico della gestione separata Inps non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per **contributi versati**

nell'Ago e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Invece i **contributi versati nella gestione separata** per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (art. 1, comma 3, Dm n. 282/1996).

La **liquidazione** del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi **almeno 2 anni** dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, **dopo 5 anni** dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è richiesto il compimento dell'età pensionabile (Inps, msg. n. 14701/2008).

Assegno di invalidità

Per i titolari di assegno ordinario di invalidità la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo **2 anni dalla data di decorrenza dell'assegno**, sempreché l'interessato abbia compiuto l'età di **57 anni** (circ. n. 112 del 25 maggio 1996).

□ Lavoratori autonomi

Per **artigiani, commercianti e lavoratori agricoli autonomi** le regole per il **calcolo della pensione** sono sostanzialmente analoghe a quelle illustrate per i lavoratori dipendenti con alcuni correttivi legati soprattutto alla base di calcolo costituita dai **redditi percepiti** a fronte dell'attività esercitata.

Il metodo di calcolo è pertanto suddiviso nel modo seguente:

Le particolarità attengono al sistema reddituale e misto, mentre per ciò che riguarda il **sistema contributivo** valgono le regole descritte per i lavoratori dipendenti: calcolo del montante contributivo sulla base dei contributi costituenti base di computo alle rispettive gestioni e applicazione del coefficiente di trasformazione.

Elementi di calcolo

gli elementi da considerare per calcolare la pensione reddituale sono:

- il **reddito**;
- l'**anzianità contributiva**;
- l'**aliquota di rendimento**.

Fermo restando che per la determinazione dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento vale quanto detto per i lavoratori dipendenti, le questioni per i lavoratori autonomi sono due ed entrambe legate ai redditi conseguiti prima della decorrenza della pensione:

- 1) in **numero di anni/settimane** da considerare per individuare la media dei redditi, variabile a seconda dell'anzianità contributiva dell'assicurato;
- 2) le modalità di **determinazione dei redditi** negli anni presi a riferimento, modalità variabile in ragione delle diverse normative succedutesi nel tempo, normative che hanno dettato regole diverse per individuare i predetti redditi.

Reddito pensionabile

A seconda dell'anzianità contributiva variano gli anni che devono essere presi in considerazione per calcolare il **reddito pensionabile**.

Per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps che al **31 dicembre 1992** abbiano avuto un'anzianità contributiva **pari o superiore ai 15 anni**, gli incrementi delle settimane utili previsti per i lavoratori dipendenti ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (art. 1, comma 18, legge n. 335/1995). Ciò comporta che per il calcolo della pensione reddituale occorre assumere i seguenti dati:

Quota A: quota di pensione basata sull'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992, e su redditi pensionabili (rivalutati) riferiti alle **520 settimane** precedenti la decorrenza della pensione, e sull'aliquota di rendimento applicabile;

Quota B: quota di pensione basata sull'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1993 in poi, relativa ai redditi pensionabili delle ultime **520 settimane maggiorate del 66,6%** delle settimane comprese tra l'1.1.1996 e la decorrenza della pensione.

Ammontare dei redditi per artigiani e commercianti

L'altro aspetto specifico è legato alla determinazio-

Sistema di calcolo	Destinatari
Reddituale	Lavoratori in possesso, al 31.12.1995, di almeno 18 anni di anzianità contributiva
Contributivo	Nuovi iscritti dall'1.1.1996, privi di contributi riferiti a periodo precedente l'1.1.1996
Misto	A favore di quei lavoratori che al 31.12.1995 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni; per questi contributi si ha la liquidazione della quota di pensione con il sistema reddituale, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31.12.1995, mentre per i contributi successivi al 31.12.1995 il calcolo sarà contributivo.

ne dei redditi negli anni di riferimento (10 o più). Infatti solo dall'1.7.1990 (legge n. 233/1990) il **reddito conseguito ai fini fiscali** costituisce base pensionabile ossia la base reddituale pensionabile. In precedenza, fino al 30 settembre 1983 il tipo di calcolo della pensione per i lavoratori autonomi è stato solo contributivo, mentre dal 1° ottobre 1983 al 30 giugno 1990 era in vigore un sistema misto, in parte contributivo e in parte reddituale.

Ammontare dei redditi per agricoltori autonomi

In questo caso per i periodi successivi al 30 giugno 1990 (legge n. 233/1990) i redditi pensionabili coincidono con quelli presi a riferimento per calcolare i contributi: Il **reddito medio convenzionale** giornaliero (per il **2010** è pari a 50,35 euro - decreto 21.4.2010) va moltiplicato per il **numero di giornate** corrispondenti alla **fascia di appartenenza** dell'assicurato in base a quanto indicato nella tabella successiva.

Fasce	Giornate	Reddito agrario annuo
1 ^a	156	Fino a 232,40 euro
2 ^a	208	Da 232,41 a 1.032,91 euro

Fasce	Giornate	Reddito agrario annuo
3 ^a	260	Da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro
4 ^a	312	Oltre 2.324,06 euro

Contributi maturati in più gestioni

Quando un assicurato ha maturato contributi in più gestioni (ad esempio, nella gestione dei lavoratori dipendenti e dei commercianti), il **calcolo**, dopo che l'Inps ha effettuato il **cumulo**, viene eseguito secondo le norme in vigore in **ciascuna gestione previdenziale**, in relazione ai contributi maturati in ogni gestione (art. 16 legge n. 233/1990). Per il raggiungimento della soglia di **almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992**, ai fini della determinazione della retribuzione o dei redditi pensionabili, non si possono sommare i contributi versati in più gestioni (la verifica va effettuata con un calcolo separato per ogni gestione). Per le pensioni da liquidare a carico delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti, per il requisito minimo contributivo di 15 anni per la pensione di vecchiaia, «cristallizzato» al 31 dicembre 1992, si considerano, invece, tutti i contributi versati o accreditati nelle diverse gestioni assicurative, utili per il diritto a pensione.